

Faenza, lì 28/10/2009

Spett.li
CLIENTI

COMUNICATO INFORMATIVO N° 7 novembre 2009 – CONTROLLI PERIODICI AGLI IMPIANTI GPL E METANO – PROPOSTA BERNARDINI PER L'ASSUNZIONE DELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI SOPRALUOGO AI COMPETENTI ORGANI TERRITORIALI PER LE VISITE PERIODICHE.

Buongiorno, a seguito di numerosissime segnalazioni da parte dei nostri clienti, è emersa la difficoltà di seguire in modo corretto lo scadenziario dei propri impianti nonché di eseguire nei tempi corretti le richieste di sopraluogo agli Organismi competenti.

Bernardini Impianti, per venire incontro a tale nuova problematica che grava sui propri clienti, dietro delega scritta del Titolare dell'Impianto e a rimborso spese forfettario, si propone per tale gestione nelle modalità a seguito descritte.

Riassumendo le attuali procedure da adottare, già illustrate nel nostro comunicato informativo N° 4, vengono a crearsi le seguenti casistiche:

A) IMPIANTI GPL/METANO NUOVI COSTRUITI SECONDO LA PED, IN CUI NON SONO MAI AVVENUTI SOPRALUOGHI DI ISPESL E/O USL

- 1) In tali impianti, dando ovviamente per assodato che il proprietario abbia regolarmente notificato la "Messa in Servizio" all'Ispesl e USL al momento dell'avviamento dell'impianto, entro due anni da tale data deve notificare all'Ispesl con un apposito modulo e mediante raccomandata, una richiesta di "Prima Verifica di Riquilificazione Periodica" in marca da bollo (il cui modulo è in allegato al nostro comun. Inform. N° 4), previa sostituzione delle valvole di sicurezza con altre collaudate. L'Ispesl ha quindi 90 giorni per eseguire tale verifica, trascorsi i quali è possibile richiederla all'USL competente per territorio, che ha a sua volta 60 giorni per intervenire. Una volta eseguita la verifica da parte dell'Organismo Competente, l'impianto può proseguire nella sua attività.
- 2) Successivamente ogni due anni si dovrà richiedere con raccomandata, previa sostituzione delle valvole di sicurezza con altre collaudate e mediante apposito modulo in bollo, alla USL competente per territorio, una Verifica di Riquilificazione Periodica almeno 60 giorni prima della scadenza della precedente, per concedergli il tempo di intervenire nei termini stabiliti dalla legge.

B) IMPIANTI GPL/METANO NUOVI COSTRUITI SECONDO LA PED, IN CUI SONO GIÀ AVVENUTI SOPRALUOGHI DI ISPESL E/O USL



Idem come il punto A.2. precedente

C) IMPIANTI GPL/METANO COSTRUITI ANTECEDENTEMENTE LA PED, IN CUI SONO GIÀ AVVENUTI SOPRALUOGHI DI ISPESL E/O USL

Idem come il punto A.2. precedente

Il Decreto 329/04 però, prevede che qualora l'utilizzatore non abbia provveduto prima della scadenza a fare effettuare tale Verifica di Riquilificazione Periodica, indipendentemente dalle cause, l'impianto deve essere fermato. Che succede quindi se l'Usl e/o l'Ispesl non vengono a fare il sopralluogo?

Il Decreto 81/08 modificato dal D.L. 106/09 prevede che qualora l'Ente competente non adempia, ci si possa rivolgere all'altro reciprocamente. Ma se nessuno dei due adempie nei tempi?

Se nessuno dei due Enti adempie nei tempi, l'impianto secondo il Decreto 329/04 andrebbe comunque fermato. La richiesta di Verifica, anche se fatta nei termini di legge, non rappresenta motivo di sospensione dei termini del controllo.

Per ovviare a ciò, la Bernardini Impianti, negli impianti cui avrà delega e quindi seguirà scadenziari e relative richieste di verifica agli enti, ha pensato di utilizzare quanto previsto nell'art. 71 punto 8 b) 1/2/3 di cui al Decreto 81/08, ovvero:

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

.....Omissis....

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. a interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

3. Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono



stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Tale punto di legge, seppure non rivolto specificatamente agli apparecchi a pressione che vengono trattati specificatamente al successivo punto 11, permette di eseguire attraverso "persona competente" quei controlli per cui l'Ente preposto è inadempiente.

Un controllo conforme al sopradescritto punto 8 fatto in contemporanea alla sostituzione degli accessori di sicurezza, cui segue relativa certificazione rilasciata della Bernardini Impianti non può sostituire il controllo dell'USL, ma permette di coprire almeno parzialmente all'eventuale "buco" nelle verifiche periodiche che si potrebbe creare nel caso l'ente fosse inadempiente.

Ciò non rappresenta in modo certo la "soluzione" a quanto il 329/04 prevede, ma ci sentiamo di ritenere che il Decreto Legislativo 81/08 superi per importanza e per data il normale Decreto 329/04 ed inoltre l'unica l'alternativa a tale soluzione proposta è quella di tenere fermo l'impianto fino a che l'ente non è effettua il sopraluogo.

Siamo certi che il servizio proposto vi possa essere di grande aiuto nella risoluzione di questa difficile problematica.

Vi ricordiamo che nel nostro sito troverete questo ed anche tutti i precedenti comunicati informativi all'indirizzo: <http://www.bernardininet.com/>

BERNARDINI IMPIANTI s.n.c.

Il responsabile tecnico

p.i. Bernardini Aldo